

Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 27.05.2015.

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 MAGGIO 2015: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

Premesso che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e s.m., assume la presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, signor Fedrizzi Sergio, il quale nel rispetto del disposto di cui al predetto comma ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni della proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. 2115/2.3 dd. 18.05.2015.

Ricordato che con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n. 45 dd. 02.03.2015, pubblicato sul Bollettino della Regione in data 26.03.2015, sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, convocati per il giorno 10 maggio 2015.

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte.

Visto il verbale della Sezione Unica Comunale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015.

Riscontrato che dal citato verbale della Sezione Unica Comunale risulta che il candidato alla carica di Sindaco, signor Pellizzari Paolo, è risultato eletto avendo ottenuto n. 251 voti.

Richiamato l'art. 97 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e s.m., in base al quale il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco, esaminando le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dell'eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8, nonché dall'art. 84 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., ovvero dall'art. 15 della Legge 19.03.1990 n. 55 e ss.mm.. La convalida del Sindaco deve aver luogo prima della convalida dei Consiglieri comunali.

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi del secondo comma dell'art 97 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e s.m..

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale dd. 20 febbraio 1997 nr. 44, anche al Sindaco sono applicabili le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale.

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n 1/L e s.m..

Accertato che il Sindaco ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano ineleggibilità o incompatibilità e come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti dello stesso Sindaco neo eletto.

Preso atto della regolarità delle consultazione elettorali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 e dei risultati delle stesse.

Preso atto altresì della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e s.m..

Data lettura delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco, previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del sopraccitato Testo Unico.

Accertato che nei confronti del signor Pellizzari Paolo, neo eletto alla carica di Sindaco nelle consultazione elettorali del giorno 10 maggio 2015, non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione

ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e s.m., né quelle previste dall'articolo 84 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m..

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri comunali neo eletti.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che dal presente atto non deriva alcuna spesa a carico del bilancio comunale e, pertanto, non si è proceduto all'acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m..

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e s.m..

Con voti favorevoli 12 (dodici), espressi per alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri comunali presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, nominati in apertura di seduta, Consiglieri Bertagnolli Nicola e Bonadiman Gianni,

d e l i b e r a

1. di **dare atto** che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Sanzeno che si sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015 e che le stesse hanno determinato la proclamazione del signor Pellizzari Paolo quale Sindaco del Comune di Sanzeno;
2. di **convalidare**, pertanto, l'elezione del signor Pellizzari Paolo, nato a Cles (Tn) il 06.05.1976, rilevando che non sussistono nei suoi confronti le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e s.m.;
3. di **trasmettere** la presente delibera alla Giunta Regionale "Ufficio Elettorale", alla Giunta Provinciale, nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
4. di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 570/1960 come sostituito dall'art. 1 della Legge 1147/1966 e s.m., le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile di Trento, sezione staccata di Cles. L'impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data di notificazione di essa, quando sia necessaria;
5. di **dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 83/11 del D.P.R. 570/1960 e ss.mm., contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto per la convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale del TRGA di Trento, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria del Tribunale medesimo entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti.

Ed inoltre con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali neo eletti

d e l i b e r a

di **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m..